

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Giovanna Azzola
Renato Tassetti
Paolo Carminati
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Carlo Rossoni

del Consiglio notarile di Bergamo

CONSULENTI DEL LAVORO

Amanda Milesi

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO

Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Dal Fisco un giro di vite sulle frodi delle partite Iva

La stretta. In presenza di irregolarità, vengono fissate le regole per la chiusura e l'esclusione dei soggetti dalla banca dati europea



Stretta del Fisco sulle frodi da parte delle partite Iva: dall'Agenzia delle Entrate definite, per irregolarità o frodi, regole più chiare

MARCO CONTI

Stretta del fisco sulle frodi da parte delle partite Iva. Nei giorni scorsi sono state infatti definite dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di irregolarità o frodi, le regole per la chiusura delle partite Iva e l'esclusione delle stesse dalla banca dati europea dei controlli periodici ed attività di analisi del rischio.

Le nuove disposizioni sono contenute in uno specifico provvedimento delle Entrate che dispone sui titolari di partita Iva dei controlli periodici ed attività di analisi del rischio.

Il documento illustra nel dettaglio le caratteristiche delle attività di analisi del rischio (attuata attraverso procedure automatizzate) e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dalle Entrate per verificare l'esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini Iva e per individua-

re le eventuali frodi. In base a quanto disposto dalle Entrate, entro sei mesi dall'attribuzione della partita Iva o dall'iscrizione al Vies, l'Agenzia valuterà l'eventuale presenza di elementi di rischio.

La valutazione sarà orientata innanzitutto su elementi: riconducibili al titolare della partita Iva; alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale; relativi alla posizione fiscale del soggetto, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi; relativi a collegamenti con soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

Al fine di riscontrare la correttezza di quanto dichiarato al momento dell'attribuzione del-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

la partita Iva o dell'iscrizione al Vies, per gli operatori individuati dall'analisi scatteranno i controlli periodici. Nel caso in cui risultassero evidenti frodi Iva, scatterà il provvedimento di esclusione dal Vies.

L'esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l'operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. Il contribuente escluso dalla Vies potrà comunque presentare all'Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione, una specifica istanza di riammissione nella banca stessa, direttamente o mediante posta elettronica certificata.

L'Ufficio, valutate le motivazioni e dopo aver verificato la rimozione delle irregolarità, potrà procedere alla nuova inclusione nella banca dati stessa. Per informazioni si può consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it, selezionando la voce Provvedimenti nell'area Documentazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.096

Locazione: come comportarsi con la detrazione

Sono titolare di un contratto di locazione immobiliare adibito ad abitazione principale in regime convenzionato. Vorrei sapere se posso detrarre integralmente il canone dalla mia dichiarazione dei redditi oppure esiste almeno una detrazione forfettaria dello stesso?

— LETTERA FIRMATA

In base all'art. 16, comma 1 del Tuir ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapporta al numero dei giorni nei quali l'immobile è stato adibito ad abitazione principale pari a: 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493 euro, 247 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41. La detrazione è suddivisa in base ai cointestari del contratto di locazione. I documenti necessari sono: il contratto di locazione e l'autocertificazione in cui si attesti che l'immobile è usato come abitazione principale.

RISPOSTA N. 1.097

Spese arredo per giovani coppie Come funziona?

Ho 37 anni e sono convivente da quattro anni con una ragazza che non ha superato i 35 anni di età e insieme abbiamo acquistato nel 2016 un immobile da adibire ad abitazione principale. Volevo sapere a quanto ammontano le spese per l'arredo di giovani coppie, quale documentazione è necessaria per la detrazione e quali devono essere le modalità di pagamento?

— LETTERA FIRMATA

Le giovani coppie costituenti nucleo familiare, la cui convivenza deve durare da almeno tre anni, attestata mediante autocertificazione, possono detrarre fino al 50% delle spese documentate per acquisto dei mobili con un massimo di 16 mila euro. La destinazione ad abitazione principale deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione. Pagamento da effettuarsi mediante: bonifico ordinario, carta di

credito o carta di debito. Non è consentito, il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

RISPOSTA N. 1.098

Rimborso valvole Vorrei qualche chiarimento

Ho provveduto lo scorso anno ad applicare le valvole termostatiche nell'appartamento in cui abito e sono cointestato con mia moglie. Riguardo all'agevolazione fiscale prevista sul totale della spesa sostenuta, posso usufruire dell'intero 50% considerando che il titolare di reddito sono solo io poiché il coniuge non ha redditi? O devo limitarmi a richiedere solo il 25%?

— LETTERA FIRMATA

In caso di abitazione cointestata tra i coniugi, le spese per l'installazione di valvole termostatiche sono interamente detraibili, nella misura del 50% (o del 65% se vi sono le condizioni), da parte del soggetto che ne ha sostenuto il costo, che deve risultare quale intestatario della relativa fattura.

RISPOSTA N. 1.099

Adozione minori stranieri: le spese sono deducibili?

Vorrei sapere se è possibile dedurre nel 730 le spese per l'adozione di minori stranieri?

— LETTERA FIRMATA

Sono deducibili, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera l-bis), le spese nella misura del 50%, sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n.184. Le predette spese devono essere certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione. Tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno sostenuto per la legalizzazione o traduzione dei documenti, la richiesta di visti, il soggiorno all'estero, l'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ed altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Se le spese sono state sostenute in un'altra valuta è necessario convertirle in euro. A livello formale, andranno inserite nel rigo E26, codice 21 del modello 730/2017.

Notaio

RISPOSTA N. 1.100

Casa: un consiglio su donazione e sull'usufrutto

Sono rimasta vedova e ho due figlie. La casa in cui abito è intestata a me e al marito defunto. Il 50% andrebbe diviso tra le mie figlie. Io non sono più giovanissima e mi chiedo se fosse conveniente (da un punto di vista economico e della sicurezza dei diritti) fare la donazione della mia parte alle figlie in modo che loro diventino le proprietarie al 50% evitando un passaggio futuro, quando non ci sarò più. A me basterebbe l'usufrutto della casa fino alla morte. Cosa mi consiglia?

— LETTERA FIRMATA

Operando la successione legittima, la quota di metà dell'immobile già appartenente al defunto marito si divide per un terzo a lei e per due terzi alle figlie. Presupposto necessario per ogni successivo eventuale trasferimento è quello di presentare la dichiarazione di successione, quale adempimento prettamente fiscale. Dopodiché, potrà sicuramente donare la sua quota alle figlie, riservando per sé il diritto di usufrutto vitalizio. I vantaggi consistono nel fatto che lei conserva un diritto che consente di utilizzare l'immobile, nonché di trarne i frutti, eventualmente affittandolo. Inoltre, l'usufrutto alla sua morte non cadrà in successione, ma si estinguerà automaticamente, con l'unico onere per gli eredi di aggiornare l'intestazione catastale, con una semplice voltura. A ciò si aggiunga che l'atto di donazione è, ad oggi, fiscalmente piuttosto vantaggioso, per cui le consente di realizzare una sorta di «anticipata successione» con una spesa tutto sommato contenuta.

RISPOSTA N. 1.101

Come suddividere i beni non citati dal testamento?

Alla morte della zia (coniugata senza figli) io e i miei cugini abbiamo ereditato per testamento i suoi immobili personali e la quota (ancora indivisa i quanto oggetto di contenzioso con la cognata – sorella del marito) degli immobili da lei ereditati anni prima alla morte senza testamento di mio zio. Come si suddividono i beni mobili (non citati nel testamento) presenti nella casa ora vuota

TROVA INCENTIVI

Asilo nido, la Regione conferma i contributi alle famiglie per la retta

La Regione conferma per il 2017/2018 la misura «Nidi gratis» con la quale azzerare la retta per la frequenza al nido e micro-nido pubblico o privato convenzionato. Se le modalità per la presentazione delle domande al bando sono ancora in via di definizione (dovrebbe essere il prossimo 6 settembre), si sa invece che saranno 32 milioni destinati all'iniziativa sociale (25.600 euro sull'annualità 2018, 6.400 euro sull'annualità 2019). I bambini beneficiari dovranno risultare frequentanti nidi e micro-nidi pubblici o privati convenzionati con il pubblico, in una struttura inserita nel Catalogo delle strutture ammesse alla misura «Nidi gratis». La retta a carico dei genitori è quella espressamente prevista dal regolamento comunale in relazione al proprio Indicatore della Situazione economica equivalente (Isee). La misura esclude espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie, e il finanziamento transita direttamente dalla Regione ai Comuni. I nuclei famigliari

con figli, oltre che risiedere in Lombardia, devono possedere i seguenti requisiti: Isee inferiore o uguale a 20 mila euro; essere entrambi occupati o avere sottoscritto un Patto di servizio personalizzato ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 (Patto da stipulare con il centro per l'impiego quando ci si trova in stato di disoccupazione). La misura è complementare rispetto alle agevolazioni tariffarie previste dai Comuni per l'accesso ai nidi. Il bando ha l'obiettivo di favorire la possibilità per i genitori di inserirsi, reinserirsi o permanere nel mondo del lavoro dopo la gravidanza, assicurando la frequenza del bimbo all'asilo nido, in ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura e tempo di lavoro; favorire l'accesso alla rete dei servizi socioeducativi e promuoverne la qualità. Nel 2016 in tutta la regione hanno beneficiato del finanziamento 13 mila bambini. A Bergamo sono stati 223 i nuclei beneficiari, su 515 posti complessivi distribuiti tra le 12 strutture comunali. Info: davide.sironi@regione.lombardia.it.

Ma.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



– ed anche essa oggetto del contenzioso di cui sopra – abitata dai miei zii?

— LETTERA FIRMATA

La fattispecie da lei descritta si presenta di non facile interpretazione, per cui mi limiterò all'esposizione di alcuni principi generali. La chiamata a titolo di erede derivante dal testamento della zia determina il subentro nella medesima posizione giuridica già facente capo alla defunta. La devoluzione ereditaria si caratterizza, infatti, per la così detta «vis espansiva», nel senso cioè che la devoluzione comprende anche quei beni dei quali il testatore non abbia volontariamente disposto, o perché non ne aveva contezza al momento della redazione del testamento, o perché sopravvenuti alla redazione del medesimo. Salvo il caso, ovviamente, che il testatore non abbia disposto dei detti beni a titolo particolare, mediante legato, a favore di beneficiari diversi dagli eredi istituiti. Occorre poi stabilire se il contenzioso riguarda non solo gli immobili o anche il mobilio in essi contenuto, perché in questo secondo caso non si potrà fare altro che attendere l'esito della controversia.

RISPOSTA N. 1.102

Le precisazioni sul testamento «olografo»

Vorrei avere rassicurazioni circa il testamento olografo. Posso, con tale atto, lasciare quota dei miei beni anche ad eredi non legittimari?

— LETTERA FIRMATA

Il codice civile, nell'ambito della disciplina della successione a causa di morte, individua alcuni soggetti ai quali viene riservata per Legge una quota di eredità. Detti soggetti sono definiti legittimari, o anche più comunemente riservatari, proprio perché è ad essi riservata una quota di eredità. Detto diritto è intangibile, anche qualora un testamento abbia disposto diversamente. Ebbene, per legge sono legittimari solamente il coniuge ed i figli, nonché i genitori, ma solo qualora non vi siano figli (Art. 536 C.C.). Quindi, per esempio, i fratelli ed i nipoti collaterali non vantano diritti riservati sulla successione. Anche in presenza di legittimari, la legge individua comunque una quota disponibile, cioè una quota astratta che può essere destinata a beneficiari individuati a discrezione del testatore. L'entità di questa quota disponibile varia a seconda del numero e della qualità dei legittimari. Consiglio quindi, interpellando un notaio di fiducia, la verifica sia dei requisiti di forma del testamento olografo che avete redatto, sia della presenza o meno di eredi legittimari.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.103

La nuova Naspi e il licenziamento collettivo

Nella mia azienda circola la voce che sarà prossima una

procedura di licenziamento collettivo. Se così fosse, potrei usufruire di una qualche indennità?

— LETTERA FIRMATA

La riforma del lavoro intervenuta nel corso del 2012, nota come Riforma Fornero, ha apportato notevoli modifiche in tema di licenziamenti collettivi. Tra le varie modifiche, quella più rilevante è stata l'abolizione, con decorrenza 01.01.2017, dell'indennità di mobilità, riconosciuta, appunto, ai lavoratori licenziati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, con la conseguente introduzione della Naspi quale strumento di sostegno del reddito anche per i lavoratori coinvolti nelle predette procedure. L'importo della Naspi è pari al 75% della media dell'imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, se questo

è pari o inferiore ad un importo fisso di 1.195 euro (questo vale per per 2016 e 2017). Qualora superiore, tale valore fisso deve essere incrementato del 25% della differenza tra la retribuzione considerata e il massimale di 1.195 euro fino al limite massimo di 1.300 euro. Inoltre, a partire dal 91esimo giorno dell'importo spettante, si riduce del 3% ogni mese. Per quanto riguarda la durata, la Naspi è collegata all'anzianità contributiva ed è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. A questo punto quindi sarebbe opportuno verificare la sua situazione previdenziale, per poter verificare la durata e la quantità di indennità spettante.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.104

La possibilità di riscattare un alloggio sociale

Io abito dal 1996 in un alloggio sociale, ho letto che nel decreto legge D.L. 47/2014 (riforma piano casa Renzi) esiste la possibilità di acquistare l'alloggio sociale visto che ho più di 7 anni di contratto di locazione; però mi viene negato l'acquisto. In particolare mi riferisco alla seguente parte del decreto: riscatto a termine dell'alloggio sociale. L'articolo 8 prevede che, trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, il conduttore di un alloggio sociale possa riscattare l'unità immobiliare e che, fino alla data del riscatto, possa imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio. Il gestore mi ha però informato che gli appartamenti del mio stabile al momento non rientrano in alcun piano vendita. Io non ho proprio nessuna possibilità?

— LETTERA FIRMATA

Secondo l'art. 8 del D.L. 47/2014, meglio noto come Piano Casa o Emergenza Abitativa le convenzioni che disciplinano la locazione degli alloggi sociali possono (cioè non) devono prevedere la clausola di riscatto dell'immobile e le relative condizioni economiche. Tale clausola non può consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione e il diritto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione adeguata. Oltre al riscatto, il D.L. 47/2014 contiene altre misure volte a favorire l'acquisizione della proprietà di beni immobili da parte di soggetti in condizioni economiche svantaggiate. Tra queste misure, all'art. 10: le cessioni nell'edilizia residenziale sociale e all'art. 3: l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico. Le consiglio di rivolgersi allo sportello di un patronato o un sindacato, per conoscere eventuali programmi di alienazione promossi dagli enti proprietari.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro ☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO